CAMERA DEI DEPUTATI N. 3705

DISEGNO DI LEGGE (1445)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, FILIPPA, LI VIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA (98); TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, FILIPPA, LI VIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA, VENTURI LINO (1052); PARRI, GATTO SIMONE, ALBANI, ANDERLINI, ANTONICELLI, BONAZZI, CORRAO, GALANTE GARRONE, LEVI, MARULLO, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA (1053); MARIS, TROPEANO, PETRONE, LUGNANO, TEDESCO GIGLIA, MACCARRONE PIETRO, VENANZI, FABIANI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, SECCHIA, GIANQUINTO, CAVALLI, BENEDETTI, D'ANGELOSANTE (1080); PIERACCINI, ZUCCALÀ, ARNONE, BANFI, BARDI, BLOISE, CAVEZZALI, CIPELLINI, FOSSA, FORMICA, MANCINI, MINNOCCI (1135); CODIGNOLA e VIGNOLA (1369)

APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 ottobre 1971 *(Stampati nn.* ***98-1052-1053-1080-1135-1369-1445****)*

—

Abrogazione e modifiche di alcune norme del codice penale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 ottobre 1971

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 291, 292-*bis*, 303, 304, 305, 364, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 654, 657 del codice penale sono abrogati.

ART. 2.

L'articolo 278 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 278 (*Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 3.

L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 290 (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze armate dello Stato e della Liberazione*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della Liberazione ».

ART. 4.

L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 292 (*Vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato*). — Chiunque vilipende la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale della Repubblica ».

ART. 5.

L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 299 (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero*). — Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno italiano, è punito con la reclusione fino ad un anno ».

ART. 6.

L'articolo 302 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 302 (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione ».

ART. 7.

L'articolo 327 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 327 (*Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti delle autorità*). — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 160.000.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto ».

ART. 8.

L'articolo 341 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 341 (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dai casi indicati nel precedente capoverso, qualora il fatto, per le modalità e le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, si applica la multa da lire 30.000 a lire 400.000 ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 344 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 344-*bis* (*Casi di non punibilità*). — Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa o con atti arbitrari o eccedendo i limiti delle sue attribuzioni ».

ART. 10.

L'articolo 415 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 415 (*Istigazione a disobbedire alle leggi*). — Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza, o di differenza di religione o di nazionalità, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

ART. 11.

All'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Le stesse pene si applicano, quando la associazione è diretta a commettere anche uno solo dei delitti indicati nell'articolo 302 ».

ART. 12.

Il numero 2 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è abrogato.

ART. 13.

L'articolo 655 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 655 (*Partecipazione armata a radunata*). — Chiunque partecipa armato a una radunata che, per circostanze di tempo

e di luogo, è atta a turbare l'ordine pubblico, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino ad un anno.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata ».

ART. 14.

L'articolo 656 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 656 (*Pubblicazione o diffusione di notizie false che turbino l'ordine pubblico*). — Chiunque pubblica o diffonde notizie false che turbino l'ordine pubblico è punibile, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 300.000 ».